DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZADIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

UffVII.N18

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, recante "Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare".

Riflessi pensionistici e previdenziali.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Si fa seguito alla circolare del Signor Capo della Polizia n.555/VCP/004123 del 14/08/2025 e a quella di questa Direzione centrale n. *UffVI*.DPR 53-2025 del 21/08/2025 con le quali sono state date una serie di indicazioni in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, recante "Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025 - Serie generale.

Considerati i riflessi della suddetta normativa sui trattamenti pensionistici e previdenziali, si forniscono indicazioni sulle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai sotto indicati articoli, anche per consentire agli Uffici periferici, la trasmissione alle competenti sedi provinciali dell'INPS dei dati economici aggiornati, necessari per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale della Polizia di Stato interessato.

<u>L'articolo 1</u>, comma 1, stabilisce l'area di applicazione del citato d.P.R. che riguarda il personale dei ruoli della Polizia di Stato, dalla qualifica di Agente sino a quella di Commissario capo, per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024.

<u>L'articolo 2</u>, dispone gli incrementi stipendiali determinando il valore del punto parametrale come di seguito indicato:

- 1. dal 1° aprile 2022 è fissato in €. 183,6993 annui lordi (vedi tabella riportata all'art. 2, punto 1 del d.P.R. n.53/2025);
- 2. dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, è determinato in €. 184,0659 annui lordi (vedi tabella riportata all'art. 2, punto 2 del d.P.R. n. 53/2025);
- 3. dal 1° gennaio 2024 è stabilito in € 195,50 annui lordi (vedi tabella riportata all'art. 2, punto 3 del d.P.R. n.53/2025);

Inoltre è confermata la disposizione prevista dall'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (introduttivo del sistema dei parametri stipendiali); pertanto, l'inserimento nel trattamento stipendiale dell'indennità integrativa speciale "non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, nonché ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 comma 10 della legge 8 agosto 1995, n.335".



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZADIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

L'articolo 3, punto 1, disciplina gli effetti dei nuovi stipendi sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate INPS o altre analoghe, e sui contributi di riscatto.

Al punto 2 del medesimo articolo, viene stabilito che i benefici economici risultanti dal decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del d.P.R. in esame.

Viene, altresì, precisato che ai fini dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.

Pertanto, il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di vigenza contrattuale del d.P.R. n. 53/2025 (ovvero dal 02/01/2022 – ultimo giorno di servizio 01/01/2022 - al 01/01/2025 -ultimo giorno di servizio 31/12/2024), ha diritto alla riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza, sulla base delle misure stipendiali previste dall'articolo 2 del d.P.R. in esame.

<u>L'articolo 4</u> dispone, a far data dal 1° gennaio 2024, le nuove misure dell'indennità pensionabile di cui all'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, riportate nella tabella indicata nel medesimo art. 4.

Conseguentemente, per effetto del combinato disposto dell'articolo 4 e dell'articolo 3 comma 2, sarà necessario rivedere le posizioni pensionistiche del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, rideterminando il trattamento pensionistico, a far data dal 1/1/2024, per effetto delle <u>nuove misure dell'indennità pensionabile</u>.

L'articolo 8 al comma 1 dispone che "l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative."

Pertanto, per effetto del combinato disposto del citato comma 1 dell'art.8 del d.P.R. 53/2025 e dell'articolo 9 del d.P.R. 52/2025 recante: "Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate", <u>l'indennità di volo per equipaggi fissi di volo della Polizia di Stato è incrementata dal 150% al 155% dell'indennità operativa di base delle Forze Armate.</u>

Si rimanda a tal proposito alla tabella riportata nella circolare di questa Direzione centrale n. *UffVI*.DPR 53-2025 del 21/08/2025.

Si ritiene opportuno precisare che le nuove indennità istituite:

- Indennità per operatori di unità operativa di primo intervento U.O.P.I., (art. 11)
- Indennità per conduttori cinofili (art. 12)



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZADIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

- Indennità per negoziatori (art. 13)
- Indennità per i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza (art. 14),

hanno natura di emolumenti accessori, e trova applicazione l'articolo 2 commi 9 e 10 della legge 335/1995. Non dovranno essere inserite nel c.d. "ultimo miglio".

Esposti in sintesi gli effetti pensionistici delle misure economiche previste dal d.P.R. 53/2025, si indicano di seguito le modalità applicative da seguire per consentire alle Sedi INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico.

Si evidenzia che per rideterminare il trattamento pensionistico del personale interessato, occorrerà utilizzare la procedura "Nuova Passweb", con le modalità illustrate nell'Allegato 1 - per quanto concerne le indicazioni sulla rideterminazione del trattamento economico alla data di cessazione e relativamente all'attribuzione dei miglioramenti contrattuali con decorrenza successiva alla cessazione.

Si precisa inoltre, che la valorizzazione sul trattamento pensionistico dei maggiori importi spettanti in attività di servizio opererà in seguito all'acquisizione delle denunce mensili di corresponsione dell'arretrato e, pertanto nessuna indicazione di tali importi andrà inserita.

Il nuovo trattamento stipendiale, aggiornato alla data di cessazione dal servizio, dovrà essere comunicato all'INPS con le modalità vigenti (ultimo miglio TFS), per la riliquidazione della buonuscita.

Svolgendo tali attività, sarà comunque sempre necessario verificare la posizione assicurativa degli interessati, anche a seguito del "popolamento" della Banca Dati con i flussi massivi.

Inoltre, dovrà essere verificata la presenza nell'ultima denuncia mensile, ove è riportata la data e la motivazione della cessazione dal servizio, dell'indicazione del "Contratto-Polizia di Stato" e della qualifica, elementi necessari per la corretta liquidazione della pensione.

Nell'ipotesi in cui tali indicazioni non siano presenti, sarà necessario inserirle manualmente, qualora possibile, ovvero, nell'impossibilità di inserimento, fornire puntuale comunicazione alla Sede INPS competente per l'implementazione del dato.

In relazione all'incremento, previsto dall'articolo 8 del d.P.R. 53/2025, a decorrere dall'01/01/2024, dell'indennità di volo per equipaggi fissi di volo, si rappresenta che per il personale cessato dal servizio dall'02/01/2024 con percezione della citata indennità di volo per equipaggi fissi di volo, dovrà essere redatto il c.d. "ultimo miglio", inserendo tra i "benefici alla cessazione" – "indennità di aeronavigazione/ volo legge 78/1983, i nuovi importi.

Anche per questo emolumento, la valorizzazione sul trattamento pensionistico dei maggiori importi spettanti in attività di servizio opererà in seguito all'acquisizione delle denunce mensili di corresponsione dell'arretrato e, pertanto nessuna indicazione di tali importi andrà inserita.

Con l'occasione si rammenta che la competenza alla rideterminazione del trattamento di quiescenza è della Sede INPS del luogo di residenza.

Si invita sempre alla elaborazione delle "Quote pensionistiche", soprattutto nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età per verificare la corretta attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 del c.d. "moltiplicatore".



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZADIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

Applicazione articolo 27 decreto legislativo 334/2000

Infine, si rammenta che per tutto il personale dei funzionari e, pertanto anche il personale con la qualifica di Vice Commissario, Commissario, Commissario Capo del ruolo direttivo, destinatario dell'articolo 27 del decreto legislativo 334/2000, con una anzianità di servizio al 31/12/1995, non inferiore ai 18 anni e che, in sede di liquidazione della pensione in applicazione dell'articolo 1 comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "doppio calcolo"), è stato applicato il sistema retributivo, occorrerà fornire all'INPS, gli elementi per la rideterminazione del trattamento di quiescenza, ai sensi del comma 3, dell'articolo 27, del decreto legislativo 334/2000, e cioè comunicando il trattamento economico che sarebbe spettato fino all'età di 65 anni, utilizzando le modalità indicate nell'allegato 1. Il beneficio dei 4 scatti, non andrà rideterminato.

E' opportuno, altresì evidenziare, che il personale del citato ruolo direttivo dei Commissari, destinatario dell'articolo 27 comma 3, e con la pensione liquidata con il sistema retributivo, cessato entro il 2018 sarà anche interessato all'applicazione dei miglioramenti contrattuali previsti dal d.P.R. 53/2025, utilizzando la procedura prevista all'atto del pensionamento (S7-mod PA04).

Al fine di consentire tale riliquidazione è necessario acquisire, qualora non in possesso, la determina dell'INPS, dalla quale si può evincere il sistema di calcolo utilizzato, sempre riferito al personale che al 31/12/1995 era in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva utile.

Si confida in una puntuale applicazione delle indicazioni fornite al fine di una sollecita riliquidazione dei trattamenti pensionistici e previdenziali, al personale della Polizia di Stato interessato e di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE Zottola

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARCELLO ZOTTOLA

In Data/On Date:
mercoledì 3 settembre 2025 09:50:50



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZADIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

ELENCO INDIRIZZI

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA			
UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	LORO SEDI		
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO		
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO		
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOMA			
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura	AOSTA		
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI		
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	ROMA		
AI SIGG.DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, PERFEZIONAMENTO			
E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI		
AI SIGG.DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI		
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI		
AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI			
DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA		
AL SIGNOR DIRETTORE DELL'AUTOCENTRO DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA		
AL SIGNOR DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E			
CENTRO RACCOLTA ARMI			
ALL'UFFICIO VIII GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL	SENIGALLIA		
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DEGLI			
UFFICI CENTRALI	SEDE		
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO			
DELLA PUBBLICA SICUREZZA	ROMA		

ALLEGATO 1

A - MODALITÀ OPERATIVE PER INSERIMENTO DI UN NUOVO ULTIMO MIGLIO


1) Da Interrogazioni selezionare Lista Dati integrativi

Nuova Postos	Production - Modila Firefox Impolar gov. A Hoof Particle Common Care and C	CHOIS COM		avigator, PEQUEST, ACTI	INJEXTERNAL FOR	NARD				
(Nyerostrot Publish)	Enterrogazioni + Funzioni + Collegamenti N	Stampe +						P &	7	1 10
Scrivania Code	Liste Report & Levoro *			W Uterte:	- MINIS	TERO DITERRO	DIPARTIMENTO D	CLLA PUBBLI	CA SECU	REZZA
Pension	Linia Servia da Prestadore	-								
	Lista Ricongluratori in uscita	The state of the s			V	- C - C - W-M-1/2/D -	artistic control			7
Cognome	Lista Periodi Adesione al Credito	7	Codice fiscale			Date di nascit	· 250000			8
	Lista Periodi per Opzone Cassa		AMPLE SOUTH TAXABLE MAKE THE SECTION OF THE SECTION			*******************************	uhantanin amana ara ara ara ara ara ara ara ara ara	ero-mañar da proces	** ****	······
Period	u'a Seguilazoni									
	Lista Dati Interpatra	Service of the latest of the l	3							
	Lista Lavorazioni PA		-				Prospetto	Sintetico P	A .	1
	Lata Enti/Sed. di servizio gestite da ente	ro Segnalazioni	▼ Filtro Tipo Regime		*			per Estratto conto		erron error
	Lista fint Geotore per locitto	ro Sede di Servizio		N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	, Ap	plica filtro	Viewalizea	Appie	ma	Name of the least

3) Tra i Campi dell'Inserimento Dati Ultimo Miglio Selezionare "Tipo prestazione " e scegliere "Determinazione Pensione"




5) Comparirà un nuovo ultimo miglio



B - MODALITÀ OPERATIVE PER INSERIMENTO AUMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE PER DECORRENZE SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE

1) Per le decorrenze successive alla cessazione utilizzare la funzione "Miglioramenti contrattuali"

Dettaglio Dati Integrativi



2.1) Procedere con le stesse modalità per le decorrenze successive

